

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G14839 del 22/10/2014

Proposta n. 17700 del 20/10/2014

Oggetto:

Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____ _____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003 ed in particolare l’art. 5, relativo al riconoscimento degli acquirenti;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n. G02589 del 05/03/2014, recante per oggetto: “Reg. (CE) 1788/2003, Legge n. 119/2003, art. 4, comma 1 – Prelievo supplementare nel settore lattiero. Pubblicazione albo regionale primi acquirenti di latte bovino riconosciuti per la campagna lattiera 2014/2015”, con la quale l’Amministrazione Regionale ha provveduto a dare il riconoscimento di primo acquirente alla SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, identificata dal numero di iscrizione 177;

CONSIDERATO che, con raccomandata del 08.10.2014, acquisita a protocollo con il n. 562748 del 10.10.2014, la SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, nella persona del suo legale rappresentante, comunica che “a partire dal mese di luglio 2014 la cooperativa ha cessato la raccolta e commercializzazione del latte vaccino, continuando esclusivamente la raccolta di latte bufalino...”;

CONSIDERATO che la revoca del riconoscimento rileva non come esito di un procedimento amministrativo, ma su istanza di parte e quindi, alla data odierna, possano ragionevolmente non applicarsi i termini sanciti dall’art. 4 comma 3 della Legge 119/2003 per cui la revoca di cui sopra ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

PRESO ATTO che in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003 l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso;

PRESO ATTO che in fede all'art. 5 comma 6 del D.M. 31 luglio 2003 l'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla Regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento;

RITENUTO, quindi, di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata a partire dalla data del primo ottobre 2014;

DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente ai sensi dell'art. 23 par. 3 del Reg. (CE) n. 595/2004, alla sotto indicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti come da determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n. G02589 del 05/03/2014:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
177	SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	01318200597

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani